

STATUTO

SVILUPPO PISA S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede legale: PISA PI VIA CESARE BATTISTI 71

Codice fiscale: 01836100501

Numero Rea: PI - 158968

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-03-2009 - Statuto completo	2
--	---

S T A T U T O

TITOLO I - DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE DURATA

Articolo 1)

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata

"Sviluppo Pisa S.R.L.".

Articolo 2)

La società ha sede legale in Pisa all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile

Articolo 3)

La durata della società è stabilita dalla data dell'atto costitutivo al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera assembleare.

Articolo 4)

La società ha per oggetto le seguenti attività:

-l'acquisto, la costruzione, la vendita e/o la locazione degli edifici che verranno realizzati in attuazione del piano attuativo per la riorganizzazione dell'area compresa tra la via Cesare Battisti, Via Quarantola, Via Mascagni e la sede ferroviaria come da delibera del consiglio comunale di Pisa n. 29 del 19 aprile 2007.

La società potrà compiere ogni operazione finanziaria, commerciale, creditizia, bancaria, mobiliare ed immobiliare che

dall'organo amministrativo sia ritenuta utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale, così come potrà assumere partecipazioni ed interessenze in imprese e società aventi carattere analogo e potrà stipulare qualunque contratto o negozio giuridico disciplinato dalle vigenti norme.

La stessa, sempre per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà concedere garanzie reali e personali a favore di terzi, accendere ipoteche su beni facenti parte del patrimonio sociale, contrarre mutui e finanziamenti di ogni genere ed importo, stipulare contratti di leasing per ogni cifra, durata ed oggetto, sempre che tali attività non abbiano carattere prevalente sulle altre.

E' tassativamente esclusa qualsiasi attività, sotto qualsiasi forma, di raccolta del risparmio nonché l'intermediazione mobiliare professionale di cui alla Legge n.1/91, e dell'intermediazione finanziaria di cui alla Legge n.197/91.

TITOLO II - CAPITALE E QUOTE

Articolo 5)

Il capitale sociale è di Euro 120.000,00 (centoventimila euro e centesimi zero).

Il capitale sociale è interamente posseduto da società a totale e/o a maggioritario capitale pubblico, nonché da fondazioni bancarie.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rim-

	borso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare	
	riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio	
	tra il pubblico.	
	Articolo 6	
	Domiciliazione	
	Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e	
	del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la socie-	
	tà, è quello che risulta dai libri sociali.	
	Articolo 7	
	Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi	
	Le quote sono cedibili da parte del socio unico "PISAMO	
	S.P.A." previa autorizzazione espressa del Comune di Pisa.	
	Articolo 8	
	Recesso	
	Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso	
	all'approvazione delle decisioni riguardanti:	
	a) il cambiamento dell'oggetto della società;	
	b) la trasformazione della società;	
	c) la fusione e la scissione della società;	
	d) la revoca dello stato di liquidazione;	
	e) il trasferimento della sede della società all'estero;	
	f) l'eliminazione di una o più cause di recesso, previste	
	dall'atto costitutivo;	
	g) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale	
	modifica dell'oggetto della società;	

	h) il compimento di operazioni che determinino una rilevante	
	modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi	
	dell'articolo 2468, quarto comma c.c.;	
	i) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote	
	di nuova emissione a terzi.	
	Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti	
	dalla legge.	
	Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e	
	coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c.,	
	spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste	
	dall'articolo 2497-quater c.c.	
	I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in	
	relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo c.c.	
	Il socio che intende recedere dalla società deve darne comu-	
	nicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata	
	con raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni	
	dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della	
	delibera, che lo legittima, con l'indicazione delle generali-	
	tà del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni	
	inerenti al procedimento.	
	Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deci-	
	sione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni	
	dalla sua conoscenza da parte del socio.	
	L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti	

che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato, e quindi produce effetto, il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 9

Esclusione

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Articolo 10

Liquidazione delle partecipazioni

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 9.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre

aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dalla morte o dalla comunicazione del recesso alla società.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente, in conformità a quanto previsto dall'art. 2473 4° comma Codice Civile.

Articolo 11

Unico socio

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci,

gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 12

Soggezione ad attività di direzione e controllo

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

Articolo 13

Amministratori

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto da due a tre membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c) da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcu-

	na indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri	
	di amministrazione, si intende costituito un consiglio di am-	
	ministrazione.	
	Gli amministratori possono essere anche non soci.	
	Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza	
	di cui all'articolo 2390 c.c.	
	Articolo 14	
	Nomina dell'Amministratore Unico	
	Articolo 14	
	Durata della carica, revoca, cessazione	
	Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimis-	
	sioni o per il periodo determinato dai soci al momento della	
	nomina.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine	
	ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo	
	è stato ricostituito.	
	Articolo 15	
	Consiglio di Amministrazione	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi mem-	
	bri un presidente.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto	
	previsto al successivo articolo 18, possono essere adottate	
	mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consen-	

	so espresso per iscritto.	
	La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del	
	consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari	
	vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il di-	
	ritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti	
	gli aventi diritto adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di	
	un unico documento ovvero di più documenti che contengano il	
	medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli	
	amministratori.	
	Il procedimento deve concludersi entro 8 (otto) giorni dal	
	suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della de-	
	cisione.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica, non computandosi le astensioni.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	La relativa documentazione è conservata dalla società.	
	Articolo 16	
	Adunanze del Consiglio di Amministrazione	
	Sulle materie riservate dalla Legge alla competenza collegia-	
	le o in caso di richiesta di alcuno degli amministratori, il	
	consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza col-	
	legiale.	

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accer-

tare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del presidente vale doppio.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 17

Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai

poteri degli amministratori applicandosi, in tal caso,

l'art.2475 bis 2° comma C.C.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro 15 (quindici) giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 18

Rappresentanza

L' amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se no-

minati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 19

Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Articolo 20

Organo di controllo

La società è obbligata alla nomina del collegio sindacale o del revisore.

Articolo 21	
Composizione e durata	
Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.	
Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.	
Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, si applica il secondo comma dell'articolo 2397 c.c..	
I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 c.c., all'atto della nomina si può prevedere una diversa durata della loro carica.	
La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.	
I sindaci sono rieleggibili.	
Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.	
Articolo 22	
Cause di ineleggibilità e di decadenza	

Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 c.c., non possono comunque essere nominati e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.

Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.

Articolo 23

Cessazione dalla carica

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Articolo 24	
Competenze e doveri del collegio sindacale	
Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società.	
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.	
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.	
Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.	
I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.	
Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 18 sesto comma per le adunanze del consiglio di amministrazione.	
Articolo 25	
Revisore	
Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei ca-	

si di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Articolo 26

Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

Articolo 27

Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 28

Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 31, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli avven-

ti diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 35 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 29

Assemblea

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 28 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio

sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti

	posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione	
	degli stessi.	
	Articolo 30	
	Svolgimento dell'assemblea	
	L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli inter-	
	venuti.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio	
	e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle	
	quali deve essere dato atto nei relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione se nominato che provvederanno alla	
	formazione e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accerta-	
	re l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare	
	lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i ri-	
	sultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-	
	smettere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che	
	si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente artico-	

lo 31 quarto comma) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 31

Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Articolo 32

Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 32 Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 33

Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente articolo 28 lettere d) , e), ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il

e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;

f) per deliberazione dell'assemblea;

g) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

-il numero dei liquidatori;

-in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

-a chi spetta la rappresentanza della società;

-i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

-gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 36

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PISA, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla

	parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato	
	non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richie-	
	sta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale	
	del luogo in cui ha sede la società.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio	
	dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla no-	
	mina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni	
	e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato	
	tra le parti.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le contro-	
	versie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ov-	
	vero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad og-	
	getto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del de-	
	creto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.	
	La soppressione della presente clausola compromissoria deve	
	essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di	
	almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o	
	dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, e-	
	esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 9.	
	Le modifiche del contenuto della presente clausola compromis-	
	soria devono essere approvate con decisione dei soci con la	

maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

Firmato Alberto Paolicchi - Angelo Caccetta, Notaio (segue
impronta del sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documen-
to su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.P.R.
445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Atto registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Pisa in da-
ta 24 febbraio 2009